

GIDDC

FORME DI PARTECIPAZIONE SINODALE E DI ESERCIZIO DELLA *POTESTAS* NELLA CHIESA:
OPPORTUNITÀ, RESISTENZE, CRITICITÀ PER PERCORSI DI RIFORMA

Delimitazione del tema

La disciplina canonistica è per sua natura a servizio della Chiesa.

La canonistica “raccolge” lo sviluppo del cammino ecclesiale e, in un orizzonte di nativa interdisciplinarietà con le altre scienze teologiche, lo ricomponne in un quadro ordinato, oggettivamente vincolante, che diviene riferimento per ulteriori sviluppi.

Sotto questo profilo, lo *ius condendum* non deve esser ridotto a mero strumento funzionale per rispondere a esigenze singole e scopi puntuali, ma deve porsi come esigenza costante della comunità ecclesiale.

Pur riconoscendo che sarebbe più interessante offrire una panoramica, idealmente completa, di quanto il diritto già prevede e che se effettivamente attuato permetterebbe una riforma più ampia e complessiva nella Chiesa, mi limito, nel tentativo di far intuire che il diritto non blocca ma permette percorsi di riforma, a indicare qualche aspetto attuato e attuabile nei due ambiti indicati dal titolo della comunicazione.

1. Le dinamiche di partecipazione sinodale¹

Senza ripetere qui quanto già scritto e riferito in occasione dei seminari del 12 giugno 2019 (*Riconfigurazione delle strutture ecclesiali e orientamento alla conversione*) e del 26 ottobre 2019 (*Discrasie tra principi e prassi, idee e strumenti*), si potrebbe porre l'accento sulle dinamiche partecipative piuttosto che sulle forme. Tale prospettiva, nuova rispetto a quella postconciliare che ha accordato preferenza alle strutture, indurrebbe a ripensare tutta l'attività di governo e di preparazione degli atti di governo tramite il consultare e il consigliare, cose che comportano ricollocare al centro finalità e motivazioni. D'altronde la vera uguaglianza nella dignità e nell'agire di tutti i fedeli (can. 208) è sostanzialmente questione di modi e di rapporti prima che di forme. Il consigliare trova qui la sua espressione migliore: nel suo stesso essere esercitato.

Il rilievo dato alle dinamiche potrebbe/dovrebbe far percepire che in ambito ecclesiale consultare e consigliare costituiscono due prospettive di una medesima realtà: i pastori che consultano, i fedeli che consigliano. Si tratta di attività complementari e coesenziali: richiedono un coinvolgimento, che si fonda sulla fiducia, da cui nasce una condivisione, non senza elementi imprescindibili di consiliarità ecclesiale: l'adesione all'unica Chiesa, la comune vita di fede, la comune missione evangelica, la dimensione celebrativa dell'evento consiliare, la fraternità battesimale.

2. Le forme di partecipazione sinodale

Le realizzazioni istituzionali di tali dinamiche sono a tutti note: dai consigli veri e propri (consiglio presbiterale, collegio dei consultori, consigli pastorali e per gli affari economici, consigli dei superiori negli IVCSVA) a forme rispondenti alla prassi (consulte, assemblee, convocazioni di varia natura), che però talvolta hanno strutturazione istituzionale (si pensi alle assemblee dei gerarchi nel CCEO).

Senza voler qui entrare nelle problematiche di natura e funzioni, di denominazioni e competenze dei vari istituti, preme focalizzare alcuni aspetti scelti, ponendo attenzione a concreti istituti canonici nella valutazione dello *ius conditum* e dello *ius condendum*.

¹ Cf. P. GHERRI, *Consultare e consigliare nella Chiesa*, in ID. (a cura di), *Consultare e consigliare nella Chiesa. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018, 7-30.

2.1. A livello di Chiesa universale

2.1.1. Il Sinodo dei Vescovi come modalità di esercizio del collegio episcopale (can. 337 § 3)²

Si tratta della terza modalità di esercizio della [suprema autorità sulla Chiesa universale, oltre a quella solenne del concilio ecumenico e a quella dei vescovi sparsi nel mondo. Tale modalità legittima un esercizio di suprema autorità come collegio, anche senza il coinvolgimento del collegio nella sua totalità nel momento della decisione.

Il Sinodo potrebbe rappresentare tale previsione; si tratterebbe di un atto collegiale - nel senso che interessa tutto il Collegio, ma non è un atto del Collegio -, al quale la totalità parteciperebbe tramite designazione rappresentativa che lasci ampio spazio alle istanze locali (conferenze episcopali) riproporzionando le presenze *ex officio*. Il RP potrebbe sempre riportare un giusto equilibrio esercitando la libera cooptazione.

Vi è poi da segnalare anche che pur nel tentativo di riformare il Sinodo dei Vescovi con la nuova costituzione *Episcopalis communio*, non si è provveduto ad un chiarimento previo circa la sua natura: Sinodo dei Vescovo o Sinodo della Chiesa?

2.1.2. Le nomine dei Vescovi

Partendo dal dato storico che registra diverse modalità nel conferimento delle nomine episcopali, nonché da LG 24, non è da escludere una diversa adozione di modalità nell'elezione e nomina dei vescovi. Alcuni limiti, specie in ordine a una riforma ecclesiale sono già stati segnalati³; tra essi merita di essere menzionata la scarsa attenzione alla Chiesa locale come pozione del popolo di Dio.

L'adozione del modello orientale⁴ sarebbe vantaggioso sia per le dinamiche sinodali sia per i risvolti ecumenici. E potrebbe prevedere l'abbandono della prerogativa della nomina da parte del RP, cosa che non appartiene di per sé all'ufficio primaziale, e l'affidamento di essa alle conferenze dei Vescovi o meglio alla provincia ecclesiastica. Al RP rimarrebbe il diritto di approvazione e/o conferma⁵.

Non mancherebbero limiti: il pericolo del nazionalismo ecclesiale.

Peculiare attenzione si dovrebbe porre alla fase investigativa previa e qui in specie a quella che è stata definitiva l'idoneità alla sinodalità⁶: chi ne è privo mancherebbe del prerequisito al buon governo ecclesiale⁷.

2.1.3. La Curia romana

Sembra essere l'area più problematica in ordine alla riforma. Più emergono istanze di decentramento e più la Curia rappresenta l'idea di una Chiesa depositaria di potere centralizzato. Più il papa spinge per una decentralizzazione più il governo centrale fatica ad assumere tale stile.

In dottrina non vi è chi non si sia richiamato alla necessità di ritornare ai criteri individuati nella riforma attuata da Paolo VI (dimensione diocesana, internazionalizzazione, efficace coinvolgimento delle Conferenze episcopali)⁸ e di recuperare e insistere sui presupposti ecclesiologici, strutturali e procedurali

² Cf. G. INCITTI, *Prospettive giuridiche sull'esercizio della sinodalità*, in L. BALDISSERI (ed.), *A cinquat'anni dall'Apostolica sollicitudo. Il sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale*, LEV, Città del Vaticano 2016, 384-386.

³ S. NOCETI, *La costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare l'episcopato*, in S. NOCETI – R. REPOLE (a cura di), *Commentario ai documenti del Vaticano II, 2 Lumen gentium*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, 275.

⁴ Vedi però anche i limiti del modello orientale: l'intervento in singoli casi (OE 9) si è tramutato in ordinario previo assenso pontificio. Sul punto, P. SZABÓ, *Ricezione nel CCEO 1990 della tradizione antica emersa nel Concilio Vaticano II*, in L. SABBARESE (a cura di), *Chiesa chiesa. Prospettive ecclesiologiche e risvolti canonistici in Occidente e in Oriente*, UUP, Città del Vaticano 2020, 75-78.

⁵ Cf. G. INCITTI, *Episcopato e sinodalità: il punto di vista del Codice di Diritto Canonico*, in L. SABBARESE (a cura di), *Chiesa chiesa. Prospettive ecclesiologiche e risvolti canonistici in Occidente e in Oriente*, 163-164.

⁶ Cf. G. INCITTI, *Prospettive giuridiche sull'esercizio della sinodalità*, 387.

⁷ Cf. E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in GIDDC (a cura di), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, Glossa, Milano 2017, 3-30; G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena 2019.

⁸ Cf. G. INCITTI, *Prospettive giuridiche sull'esercizio della sinodalità*, 388.

e dunque sui criteri della semplificazione della curia come struttura centrale di governo, sulla riforma che passa attraverso le persone (riforma dei “curiali”), riforma delle relazioni interdicasteriali, dei rapporti con gli episcopati⁹.

2.2. A livello di Chiese particolari o locali

2.2.1. I Concili particolari: questi sconosciuti!¹⁰

Non intendo qui ripetere quanto già detto nel seminario del 26 ottobre 2019 sulla rivalutazione delle Conferenze episcopali. Ma il discorso sulle Conferenze dei Vescovi va tenuto presente soprattutto in relazione al fatto che hanno raggiunto un predominio rispetto a forme conciliari che ormai sono cadute in disuso: i concili plenari e provinciali. Proprio in tempi nei quali la *sinodalità della Chiesa* viene sempre più enfatizzata fin quasi a potersi dire che oggi più che mai la Chiesa è tale perché è *Chiesa della sinodalità*¹¹, una delle istituzioni più antiche, espressione peculiare di cooperazione sinodale, il Concilio particolare sta cedendo il passo e sembra stia cadendo nel dimenticatoio.

Come comprendere la prevalenza attuale dei Concili particolari sulle Conferenze episcopali? Le Conferenze episcopali, come organismi di nuova istituzione, sono parsi strumenti più agili e di intervento più immediato rispetto alla periodicità conciliare e alla procedura celebrativa, anche se non si deve tacere che nell’espletamento di talune competenze pure le Conferenze episcopali hanno assunto procedure statutarie piuttosto complesse (ad esempio, l’approvazione e l’emanazione di documenti dottrinali secondo la procedura del m.p. *Apostolos suos*).

Le Conferenze episcopali risulterebbero più idonee a risolvere istanze e problemi ed entrano più agilmente nell’architettura istituzionale; mentre i Vescovi subiscono i Concili come eventi limitanti la loro potestà di governo e l’esclusività e autonomia della medesima rispetto a poteri locali intermedi.

La periodicità e la maggiore agilità delle Conferenze episcopali potrebbero essere occasione per un’ovvia preparazione sia al Concilio provinciale sia al Concilio plenario e, dopo la celebrazione di questi, il modo migliore per supplire all’aggiornamento della legislazione e al suo adattamento ai bisogni di ciascuna diocesi.

Forse la crisi dei Concili particolari si può rinvenire nella dimensione ecclesiologicala che i Concili rappresentano sia come dimensione collegiale del ministero episcopale sia come comunione tra le Chiese particolari; accanto alla paura che queste istanze intermedie possano esautorare la potestà episcopale vi è anche il timore che possano allo stesso modo porsi nei confronti della potestà primaziale sia quando esercitata personalmente dal Romano Pontefice sia quando è esercitata nel Collegio episcopale.

La crisi dei Concili particolari va inquadrata anche in quella crisi più generale che non favorisce un adeguato sviluppo delle legislazioni locali, atteso che la Chiesa oggi non sembra accordare priorità a questioni di natura legislativa: da qui il diffuso disinteresse dei Vescovi per la celebrazione dei Concili, disinteresse che, unito alla strutturale debolezza della provincia ecclesiastica, la quale è priva di un governo effettivo, ha rivelato una fattuale inutilità dei Concili particolari e, con questi dei Metropoliti. Solo con il recente m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* il Metropolita, nella Chiesa latina, vede aumentate le proprie competenze in ambito di potestà di governo giudiziale, nel Codice ridotte a compiti di supplenza e vigilanza (can. 436).

⁹ Cf. J.I. ARRIETA, *Presupposti organizzativi della riforma della Curia romana*, in *Ius Ecclesiae* 27 (2015), 37-60; ID., *I criteri di riforma della Curia romana alla luce dell’esperienza giuridica*, in *Ephemerides Iuris Canonici* 58 (2018), 5-22.

¹⁰ Cf. L. SABBARESE, *Oblio dei Concili particolari e preminenza delle Conferenze episcopali*, in L. BIANCHI – A. CATTANEO – G. EISENRING (a cura di), *Parola-Sacramento-Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno*, Cantagalli, Siena 2019, 205-225.

¹¹ FRANCISCUS, *Allocutio Mentre è in pieno svolgimento*, Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum, 17 octobris 2015, in AAS 107 (2015) 1138-1144; COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS, *De sinodalitate in vita ac munere Ecclesiae*, 3 martii 2018, in *Communicationes* 50 (2018), 180-236.

2.2.2. Partecipazione e corresponsabilità: organismi vecchi e nuovi¹²

Senza avere qui la pretesa di analizzare compiutamente i diversi organismi cosiddetti di comunione nella Chiesa particolare, è utile anzitutto richiamare che «il primo livello di esercizio della *sinodalità* si realizza nelle Chiese particolari»¹³.

In sintesi il richiamo ad alcune espressioni di sinodalità nel governo della Chiesa particolare con cenni a qualche sinodalità mancata.

È largamente condiviso ormai il giudizio in dottrina che la non obbligatorietà del consiglio pastorale, sia diocesano sia di conseguenza parrocchiale, costituisce una lacuna cui porre rimedio. Quando non si costituisce tale consiglio si dovrebbe dubitare della necessità della diocesi o della parrocchia. Limitarsi tuttavia a un reintegro dell'obbligatorietà sarebbe insufficiente. Più opportuno, se non necessario, valorizzare la funzione rappresentativa e non meramente consultiva dei consigli, favorendo partecipazione, ascolto e discernimento nella formazione delle decisioni.

Un esempio di falsa sinodalità è riconosciuto nel consiglio presbiterale. Il can. 500 § 2 ha relegato tale consiglio nei limiti della consultività; mentre la seconda parte del paragrafo autorizza il diritto particolare a “inventare” previsioni in cui il Vescovo necessita del consenso del suo consiglio presbiterale.

Analoga riflessione va fatta per valutare la necessità di un duplice organismo diocesano: il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori. Tale duplicità non sembra più opportuna: il consiglio presbiterale nei fatti è sostituito dal collegio dei consultori che “per definizione” non rappresenta il presbiterio. Per non dire che nei cosiddetti territori di missione dove *suaapte natura* deve essere costituito il consiglio di missione ci troviamo dinanzi al consiglio presbiterale!

Abbiamo ormai esperienza e normativa sufficiente per eliminare la duplicità di organismi di collaborazione nel governo della Chiesa particolare: il consiglio di governo in caso di amministrazione apostolica personale o negli Ordinariati personali per gli anglicani. Tale consiglio accorpa le competenze del consiglio presbiterale e del collegio dei consultori¹⁴ e si rivela, almeno nella norma, rappresentativo e veramente partecipativo nel governo dell'Ordinario¹⁵.

Una questione finale ma fondamentale investe la domanda circa l'attuale capacità di un codice di recepire e tradurre la ricchezza della sinodalità o se, invece, non sia giunto il tempo di pensare seriamente ad una sinodalità oltre il codice. In tale direzione il GIDDC ha riflettuto nell'ultimo incontro di studio del 2019, dove è emersa forte la prospettiva di valorizzare il *sensus fœdelium* nella formalizzazione della dimensione costituzionale della Chiesa, fondamento di codificazioni particolari¹⁶.

3. Esercizio della potestà nella Chiesa: un cenno

Questione annosa quella della potestà; complessa e non del tutto risolta, se collegata all'esercizio di potestà da parte dei fedeli laici¹⁷.

La cooperazione nell'esercizio della potestà di governo costituisce un elemento chiave. Per alcuni, l'esistenza della *cooperatio* nell'esercizio della potestà di governo elimina il dubbio se i laici possano parteciparvi senza avere gli ordini sacri, lascia aperta la possibilità per i laici di ulteriori sviluppi

¹² Vedi ampiamente G. INCITTI, *Prospettive giuridiche sull'esercizio della sinodalità*, 389-395; ID., *Episcopato e sinodalità: il punto di vista del Codice di Diritto Canonico*, 152-157.

¹³ FRANCISCUS, *Allocutio Mentre è in pieno svolgimento*, in AAS 107 (2015) 1142.

¹⁴ Cf. G. INCITTI, *Il consiglio di governo nell'Anglicanorum coetibus e la dimensione collegiale del governo diocesano*, in *Periodica* 101 (2012), 567-596;

¹⁵ Cf. G. INCITTI, *L'Ordinariato personale secondo la costituzione Anglicanorum coetibus*, in G. RUYSEN (ed.), *Circoscrizioni ecclesiastiche erette nella forma dell'Ordinariato*, Valore Italiano, Roma 2020, 157-163.

¹⁶ Cf. GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Unità e pluralità della normativa ecclesiale: quale futuro per i codici?*, Glossa, Milano 2020.

¹⁷ Cf. L. SABBARESE, *La partecipazione dei laici al governo della Chiesa*, in AA.VV., *Il diritto canonico nella missione della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, 131-160.

nell'esercizio di tale potestà¹⁸; per altri, l'asserita elasticità interpretativa del termine *cooperari* si rivela poco flessibile, escludendo i laici dall'abilità alla potestà di governo¹⁹.

Al di là delle diverse scuole, la riflessione tematica sui laici, sulla specifica cooperazione nel governo ecclesiale è questione di diritto costituzionale. Essi hanno nella Chiesa e per la Chiesa una collocazione costituzionale propria e autonoma. Tuttavia la posizione costituzionale del laico non può fondarsi se non in una matura teologia del laicato.

Sebbene, in linea di massima, oggi il panorama ecclesiale sia velocemente mutato, non sempre vi è corrisposto un reale cambiamento paradigmatico nell'approccio alla questione²⁰. Permangono aspetti di criticità che si palesano già nell'utilizzo di un linguaggio non sempre omogeneo: partecipazione, cooperazione o corresponsabilità dei laici nel governo della Chiesa?

3.1. Esercizio di potestà giudiziale da parte dei laici

Per i limiti della presente comunicazione, si accenna solo alla questione del giudice laico e alla sua cooperazione alla potestà giudiziale nella prospettiva del m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus*.

Il novellato can. 1673 § 3 prevede l'integrazione del collegio giudicante con due giudici laici su tre. Tale ampliamento non solo riconferma il favore da accordare al collegio rispetto al giudice monocratico, ma sottrae «alle conferenze dei vescovi la facoltà di permettere giudici laici, che è consentita ora a tutti i tribunali»²¹. Questo aspetto costituisce decisamente una notevole apertura rispetto al Codice che non ammette(va) nel collegio giudicante di tre o di cinque giudici se non un solo giudice laico: così prevede, infatti, il can. 1421 § 2 che condiziona la funzione giudiziale del laico in un collegio giudicante al solo caso di necessità e al permesso della conferenza episcopale.

In dottrina si intravede una chiara linea di accoglienza dell'apertura del nuovo m.p. che permette la presenza in un collegio giudicante di due giudici laici. Alcuni reputano tale apertura non sufficiente e avrebbero preferito l'ammissione di tre giudici laici, oppure un giudice monocratico laico. Tale apertura potrebbe costituire una soluzione alla cronica mancanza di personale preparato. In una prospettiva *de iure condendo* parte della dottrina ha auspicato l'affidamento ai laici sia di una funzione prossima a quella del vicario giudiziale sia di uditore rotale.

Certamente oggi sta prevalendo di fatto la linea che ammette, in ragione del battesimo, la partecipazione dei laici alla potestà di governo in quegli ambiti che non richiedono l'ordine sacro. L'esercizio di potestà di governo giudiziale da parte dei laici non implica che tale potestà si debba considerare *eo ipso* "inferiore" rispetto ad esempio alla potestà di governo degli Ordinari che la esercitano in tutti gli ambiti della potestà di governo, quindi anche in quella legislativa ed esecutiva. Quella giudiziale è sicuramente una potestà esercitata sulla base dei fatti storici portati in giudizio e quindi comporta una sorta di discrezionalità tecnica limitata al contesto processuale, ma non per questo si deve concludere che essa sia di minore importanza o comporti un discernimento e una decisione meno impegnativi.

3.2. Esercizio di potestà nell'ambito degli IVC e SVA

Volendo qui limitarsi alla sola trattazione dell'esercizio di potestà negli IVC e SVA laicali e alle cosiddette nuove forme di vita consacrata, è utile prendere consapevolezza che le prassi dicasteriali, la dottrina e gli interventi atti a indicare criteri e soluzioni hanno evidenziato come tale materia *confuse navigat*. Indagini specifiche²² hanno mostrato che le norme costituzionali e statutarie sono estremamente variegata e differenziate, che la letteratura canonistica non ha sinora affrontato in maniera sistematica tale questione e che qualche tentativo di suffragare l'organizzazione del governo interno ai nuovi istituti

¹⁸ Cf. J. PROVOST, *The Participation of Laity in the Governance of the Church*, in *Studia canonica* 17 (1983), 417-448.

¹⁹ Cf. V. DE PAOLIS, *Il Libro primo del Codice: norme generali (cann. 1-203)*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. I, Lateran University Press, Città del Vaticano 2010³, 428.

²⁰ Per alcune questioni di metodo e di contenuto, vedi S. MAZZOLINI, *Collaborazioni della donna nella pastorale*, in AA.VV., *Ruolo delle donne nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, 225-243.

²¹ G.P. MONTINI, *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, in *Educatio Catholica* 4 (2018), 13.

²² Cf. L. SABBARESE, *L'autorità nelle nuove comunità*, in R. FUSCO – G. ROCCA (a cura di), *Nuove forme di vita consacrata*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2010, 91-112.

con fondamento in diverse norme codiciale è assai discutibile. Dall'esame di diverse norme costituzionali e statutarie delle cosiddette nuove forme di vita consacrata, è possibile dedurre che si è seguito, per lo più, un criterio di tipo pragmatico talvolta con fondamento storico, talvolta con fondamento teoretico.

Trattando dell'autorità interna alle cosiddette nuove forme di vita consacrata, non si può prescindere sia dalla complessità sia dalla assoluta varietà dei fenomeni in questione. Prova ne sia che proprio sul tema dell'autorità e della sua connessione all'esercizio di potestà, nonché anche per altre gravi motivazioni, si è aperto una specie di conflitto per determinare l'autorità competente ad approvare, a livello centrale, nuove forme di vita consacrata o associazioni con membri consacrati. In questo senso si è rilevato, e continua a manifestarsi, una certa disparità di trattamento nell'utilizzo di criteri in base ai quali determinare la competenza di un dicastero nei riguardi di una forma associativa che si presenta come nuova forma di vita consacrata.

Mancanza di criteriologia e di orientamenti generali condivisi, dunque; e anche dove sono stati dati, criteri e orientamenti hanno dovuto cedere il passo dinanzi alla multiforme manifestazione dello Spirito che ha ispirato fondatori e fondatrici.

Volendo inquadrare la questione dell'autorità nel contesto così variegato della sua applicazione, si è notato anzitutto l'utilizzo di una terminologia flessibile nella denominazione dei superiori e di quanti detengono autorità; si passa perciò da termini appartenenti alla tradizione monastica orientale e occidentale a termini più adeguati alla sensibilità odierna che sostituisce volentieri termini imperativi a termini evocativi.

All'uso della terminologia è connesso uno stile di governo ispirato talvolta al più classico centralismo della vita consacrata, altre volte alla partecipazione di stampo familiare.

Allo stile di governo sono poi connesse le determinazioni codificate nelle forme classiche con l'introduzione di stili e di contenuti che devono far fronte alla novità nell'organizzazione interna delle forme di vita consacrata: la composizione mista dei membri con la denominazione propria di fraternità o di famiglia ecclesiale e altre simili; la natura non più clericale né laicale, ma mista; la potestà, se ecclesiastica o meno, se di governo e in quali ambiti; la denominazione dei superiori maggiori e dei loro vicari, se Ordinari o no e quale la loro potestà in ordine alle facoltà proprie degli Ordinari; le disposizioni del diritto universale e del diritto proprio.

A questo proposito bisognerà insistere sul valore del diritto proprio e sul contenuto delle costituzioni, delle regole di vita, degli statuti e regolamenti che ciascuna nuova forma ha scelto per configurare la propria fisionomia. È a questo livello che può avvenire una svolta salutare: si tratta del tentativo di tradurre gli stili di governo in strutture, che siano una giusta via tra strutture stabili e fluttuanti, rigide e troppo flessibili.

Si verifica proprio su questo aspetto una sorta di dilemma tra originarietà carismatica e adattamenti a strutture già esistenti, e si passa, talvolta attraverso un non ben equilibrato sbilanciamento, dall'eccessivo ricorso a norme riservate agli IVC e alle SVA ad una eccessiva dimenticanza di qualsivoglia norma.

Tra i criteri approvati nel Congresso della Congregazione per gli IVC e le SVA del 26 gennaio 1990, va messo in evidenza quello che indirizza le nuove forme con un ramo clericale a far dipendere i membri chierici da un sacerdote. In tal senso si è regolata in seguito la Congregazione, intendendo in tal modo superare la difficile problematica della potestà e del suo esercizio da parte dei membri laici, specie nei cosiddetti istituti misti, e attribuendo ai soli membri chierici l'esercizio della potestà e delle facoltà strettamente clericali.

Ritenendosi depositaria in questo ambito della potestà vicaria, la Congregazione per gli IVC e le SVA, approvando le norme di diritto proprio delle nuove forme, ha altresì approvato l'attribuzione ai superiori non chierici della potestà di giurisdizione prevista dal disposto del can. 129 § 2; ha riconosciuto il titolo di Ordinario ai superiori maggiori, chierici o laici, degli istituti misti, o almeno ha conferito le facoltà proprie degli Ordinari, anche quando i superiori maggiori non sono, in senso stretto, Ordinari.